

STATUTO

ASSOCIAZIONE "ALTO RIFUGIO" A.P.S.

ART. 1 - (Denominazione e sede)

L'anno 2024 il giorno 10 del mese di Settembre è' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia dell'Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata:

ASSOCIAZIONE "ALTO RIFUGIO" A.P.S.

L'associazione ha sede legale in LATINA, via Legnano n. 91, c.a.p. 04100. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. La sede potrà essere trasferita in altra località all'interno della regione Lazio e, nel medesimo ambito territoriale, potranno essere create ulteriori sedi operative ed uffici dipendenti.

ART. 2 - (Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle varie attività dell'associazione stessa.

Dear Sir,

John A. Allen

Barth W. Reno

John J. De Haven

Widowess Maria J.

- 

favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- Alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22/04/2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi;
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19/08/2016 N. 166 e successive modificazioni, o erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Promozione della cultura della legalità, della pace dei popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 24/12/2007 N. 244;
- Protezione civile ai sensi della L. 24/02/1992 n. 225 e successive modificazioni;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- Contrastare l'emarginazione;
- Prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno delle famiglie e delle singole persone;
- Accogliere la vita e migliorarne la qualità;
- Concorrere al miglioramento dei servizi sanitari con i criteri ed i principi del volontariato indicati dalle leggi vigenti;
- Concorrere alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti a favore dei singoli gruppi o dei gruppi di persone;
- Assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i cittadini, anche con particolari attività di formazione ed orientamento per minori e giovani, nonché di attività di promozione culturale ed educazione permanente per adulti;
- Promuovere attività di protezione e salvaguardia dell'ambiente e interventi in situazioni di pubbliche calamità;
- Accompagnamento, assistenza domiciliare e domestica, assistenza sanitaria, assistenza sociale, assistenza legale, assistenza morale-religiosa, sportello di ascolto, animazione socio-culturale e intrattenimento, educazione, insegnamento, istruzione, prevenzione, rieducazione e reinserimento, riabilitazione, trasporto malati e soccorso, segretariato sociale, visite, servizio mensa, sostegno economico, promozione/difesa di diritti civili, incoraggiamento all'attività sportiva, ricerca, studio, documentazione, educazione alla

Handwritten notes in the right margin: "Federazione", "Uscire da casa", "Vivere", "Michele", "Giovanni", "Della", "Vivere", "Federazione".

Very Dear

- W. H. H. H.

100

begin the law

- Mr. Dalt

middle cover

anche attraverso l'organizzazione e la gestione di bollettini di informazione e di ogni altra forma di comunicazione prevista per il volontariato.

L'Associazione potrà svolgere eventi, da svolgere in luoghi di pubblico transito quali strade o piazze o in luoghi privati, volti alla diffusione di valori Cristiani basati sull'inclusione, amore per il prossimo, cura verso il bisognoso, perdono, con utilizzo di musica, rappresentazioni teatrali, animazioni per bambini e ogni altro mezzo utile allo scopo che non sia in contrasto con le normative vigenti.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purchè coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione potrà svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 7 - (Risorse Economiche)

L'Associazione ALTO RIFUGIO A.P.S. trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da :

- Quote e contributi degli associati;
- Eredità donazioni e legati;
- Contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di Enti Istituzionali pubblici;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali di associati e/o di terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici, cd musicali, libri.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività Statuaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità soci.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 01/01/ e il 31/12 di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 01/01 di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 dlgs 117/17.

Il numero degli aderenti è illimitato.

ART. 8 - (Soci)

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione e ad osservare il presente statuto.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

ART. 9 - (Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione per le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali rielezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- Mancato versamento della quota associativa per un anno;
- Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- Persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

ART. 10 - (Doveri e diritti degli associati)

I soci sono obbligati:

- Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- A versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- Ad accedere alla cariche associative;
- Prendere visione dei libri sociali con possibilità di prenderne copia.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del Fondo Comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

L'Associazione provvederà, eventualmente e all'occorrenza, a dotarsi di copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi. Potrà inoltre sottoscrivere eventualmente copertura assicurativa contro gli infortuni dei singoli soci.

ART. 11 - (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione ALGTO RIFUGIO A.P.S.:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

- L'Organo di Controllo Contabile.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

ART. 12 - (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di 3 per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- Nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza;
- Delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione stessa.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso

da quello fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché approvata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13 - (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'assemblea dei soci tra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli Associati maggiorenni. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- Le proposte di modifica dello Statuto;
- I programmi delle attività;
- L'ammissione di nuovi soci;
- L'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- Il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- I provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- Tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio,
- La misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- Tutte le questioni che siano riservate alle competenze degli altri organi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenienti.

ART. 14 - (Il Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o in assenza al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente ed eventualmente ad altri membri del Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15 - (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del cod. civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del cod. civ. Nel caso di Organo Collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231, qualora applicabile, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore Legale iscritto nell'apposito Registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida Ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 - (Revisione Legale dei Conti)

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

ART. 17 - (Norma finale)

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti nel Terzo Settore o affini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori tra i propri associati.

ART. 18 - (Rinvio e clausola di mediazione)

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e Associazionismo. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli Associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

ART. 19 - (Registrazione ed imposta di bollo)

Il presente Statuto verrà registrato presso gli Enti competenti assoggettandolo ad imposta fissa di registro e imposta di bollo.

LATINA, li 10/09/2024